

Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (Dott. Lorenzo Benini), sentenza n. 1236 del 25.09.2018

Reati fallimentari – bancarotta fraudolenta – amministratore di diritto – semplice prestanome – responsabilità per l’operato dell’amministratore di fatto – sussistenza – condizioni.

In tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde, unitamente all’amministratore di fatto, per non aver impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire.

Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la generica consapevolezza che l’amministratore di fatto distrugga, dissimuli o distrugga i beni sociali.

Allorché si tratti di soggetto che abbia accettato il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verificino (dolo eventuale) sono sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale in capo all’amministratore di diritto (cfr. *Cass. n. 7332 del 7.01.2015*).